

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetta ad Irap la prestazione di servizi in campo agricolo

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la **risposta** a interpello n. **23** del **4 ottobre 2018**, ha offerto alcuni **chiarimenti** in merito alla corretta applicazione dell'**Irap** nel **comparto agricolo**.

Come noto, l'[articolo 1, comma 70, lett. a\), n. 1, L. 208/2015](#) (la Legge di Stabilità per il 2016), ha **escluso** dal perimetro soggettivo Irap coloro che esercitano un'**attività agricola** ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#), a **prescindere** dalla **forma giuridica** utilizzata per esercitare l'attività.

Inoltre, l'**esenzione** prescinde dalla **tipologia** di **reddito** prodotta. Essa infatti fa **riferimento** all'esercizio dell'attività **ai sensi** dell'[articolo 32 Tuir](#), e **non** alla circostanza che i destinatari **dichiarino** i **redditi** secondo le regole di tale articolo.

Così, una **S.p.a.** che svolge **attività di coltivazione dei campi**, sebbene dichiari sempre un reddito di impresa secondo le regole ordinarie (non potendo optare per la determinazione del reddito su base catastale), potrà tuttavia fruire dell'esenzione dal pagamento dell'Irap, ove rientri nelle condizioni previste dalla norma.

Parimenti è **esonerala** dall'Irap la **S.r.l. società agricola** che **opta** per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32 Tuir](#), pur producendo un reddito che rimane di impresa.

Fatte queste premesse, oggetto dell'interpello era il corretto trattamento da riservare alle **prestazioni** commerciali (artigianali) **occasionali** di **sgombero neve** per conto del Comune, eseguite da un imprenditore agricolo esercente attività di allevamento di bovini e bufale da latte; **nonché** la determinazione delle deduzioni spettanti per l'ulteriore **attività di agriturismo** esercitata.

In merito all'attività di **sgombero neve**, l'Agenzia delle entrate ne conferma l'**assoggettabilità ad Irap**, pur avendo quest'attività le caratteristiche per essere classificata tra le **attività connesse** di cui all'**articolo 2135, comma 2, cod. civ.**, con conseguente assoggettamento a **tassazione forfettaria** ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#).

Infatti, con precedente **circolare AdE 20/E/2016**, capitolo IV, § 1, lo stesso interprete aveva chiarito che il tributo regionale trova piena applicazione nei confronti delle attività connesse, nella misura in cui esse non trovano copertura nell'[articolo 32 Tuir](#).

Ne deriva che saranno **assoggettate a Irap** tutte quelle **attività** che, sebbene **rientrino** nella

definizione offerta dall'[articolo 2135 cod. civ.](#) di imprenditore agricolo, **esulano dai limiti** previsti dall'[articolo 32 Tuir](#).

Tali sono le attività di **allevamento** di **animali** e di **coltivazione** di **vegetali** con l'utilizzo di strutture fisse o mobili **eccedenti** i limiti individuati dall'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#), nonché le attività **connesse**, con esclusione di quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e rientranti nel decreto ministeriale di cui sopra.

Tali attività, infatti, trovano la propria disciplina fiscale rispettivamente nell'[articolo 56, comma 5, Tuir](#) per l'attività di allevamento eccedentaria e nell'[articolo 56-bis Tuir](#) per tutte le altre.

L'assoggettamento a **Irap** è inoltre previsto **a prescindere dal carattere occasionale delle stesse**, in quanto la natura di **attività connessa** a quella agricola la qualifica automaticamente come **imprenditoriale**.

La **seconda problematica** cui ha dato risposta l'Agenzia delle entrate è quella concernente la possibile **deduzione Irap** di cui all'[articolo 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/1997](#), all'attività agrituristica.

Il **problema** deriva dalla corretta **determinazione** della **base imponibile** cui sono agganciate le **deduzioni** previste.

L'Agenzia delle entrate afferma come la **deduzione forfettaria** deve **sempre** essere **rapportata** alla **base imponibile Irap**, a **prescindere** dalla circostanza che il contribuente **svolga contemporaneamente**, come nel caso di specie, sia attività **agricole** sia attività **diverse**.

Ne deriva che, nel caso dell'allevamento di bovini e bufale da latte, come anticipato, si dovrà verificare se l'attività rispetti i parametri per rientrare nelle previsioni di cui all'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#).

Al contrario, nel caso in cui essa sia svolta in misura **eccedentaria**, e quindi vengano allevati capi superiori a quelli allevabili *"con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno"*, l'eccedenza sarà assoggettata a **Irap**.

Sempre l'Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione della **base imponibile Irap**, richiama la precedente [risoluzione AdE 93/E/2017](#) con cui erano stati confermati i criteri di determinazione della precedente [circolare AdE 141/E/1998](#); pertanto la **base imponibile Irap** va calcolata **in proporzione al numero dei capi allevati oltre i limiti** di cui all'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#), rispetto al numero **complessivo** dei capi allevati.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)